

CORTE FEDERALE DI APPELLO
PROCEDIMENTO R.G. CFA n. 02/2024

La Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Triathlon (FITri), composta da:

- avv. Nicola Ancarani, in qualità di Presidente;
- avv. Paolo La Placa, in qualità di Componente;
- avv. Viviana Cecilia Lucchesi, in qualità di Componente;

nel procedimento instaurato dalla Procura Federale per la riforma della sentenza resa dal Tribunale Federale nel procedimento TF 05/2023 - 04/23 PF nei confronti di Leonardo FRANCO (tess. n. 94041) e Triathlon 7C Associazione Sportiva Dilettantistica e pubblicata il 18.10.2024.

FATTO

1. In data 05.08.2024 veniva depositato atto di deferimento ex art. 65 R.G. nei confronti del Sig. Leonardo Franco e della Triathlon 7C ASD, della quale riveste il ruolo di Presidente, in occasione dell'organizzazione dell'Evento Asiago Winter Triathlon Festival, Circuito Suzuki Winter 2023, per aver violato le disposizioni previste dalla Federazione, ivi compresi gli accordi di sponsorizzazione con Suzuki – cagionando un danno di immagine alla Federazione.

2. Più segnatamente, gli incolpati venivano deferiti - quanto al Sig. Leonardo Franco - per la violazione degli artt. 3.01, 3.02, 8.01, 8.04, del Regolamento di Giustizia F.I.Tri., degli artt. 2.2, 2.3 del Codice Etico Fi.Tri. nonché degli artt. 1, 2, 8 del Codice di Comportamento CONI, dell'art. 10.02 dello Statuto, laddove il predetto Sig. Franco, quale Organizzatore dell'Evento SUZUKI Winter Triathlon, consentiva il posizionamento sul circuito di autoveicoli di brand concorrenti a quello istituzionale e di altri sponsor privati senza attivarsi fattivamente alla loro rimozione anzi rifiutandosi di farlo opponendo un irragionevole diniego, anche in violazione delle Normative Federali vigenti.

3. Quanto alla Triathlon 7C ASD, questa veniva deferita per quanto previsto dagli artt. 5.03, 8.03 del Regolamento di Giustizia FITri, dovendo rispondere degli illeciti commessi dal proprio legale rappresentante.

4. In data 18.10.2024 veniva pubblicata su sito federale l'epigrafata decisione con la quale il Tribunale Federale infliggeva all'incolpato “...*Tesserato Sig. Leonardo FRANCO (già tess. n. 94041) la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per complessivi giorni 180*

(centottanta) considerata altresì la recidiva. ...condanna la società Triathlon 7C ASD al pagamento della ammenda nella misura di euro 1000,00 (mille).”.

5. La predetta sentenza veniva impugnata dall’Ufficio del Procuratore Federale, legittimato attivo ex art. 53 del Regolamento di Giustizia FITri, formulando due motivi.

6. Con il primo motivo veniva denunciata la contraddittorietà della motivazione e l’errata qualificazione della sanzione inflitta, in quanto il Tribunale Federale, pur riconoscendo la responsabilità disciplinare dell’incolpato Sig. Leonardo Franco in relazione ai fatti di cui al deferimento, aveva sottovalutato la gravità della sua condotta.

7. Con il secondo motivo veniva censurata la decisione di primo grado anche nella parte in cui ometteva di indicare espressamente come la condotta del Sig. Franco meritasse di essere sanzionata per la violazione di tutte le norme puntualmente contestate allo stesso.

8. L’Ufficio del Procuratore Federale formulava quindi le seguenti conclusioni: *“Confermare la responsabilità del Sig. Leonardo Franco e in riforma della decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento TF 05/2023 - PF 04/23 applicare la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per mesi 24 e per la Società Triathlon 7c ASD la sanzione dell’ammenda nella misura di € 3.000,00, in solido per la violazione da parte degli incolpati di tutte le norme violate e contestate con l’atto di deferimento come richiesto in primo grado ovvero della diversa sanzione ritenuta di giustizia.”.*

9. In data 09.12.2024 veniva celebrata l’udienza per il procedimento, nel corso della quale il Procuratore Federale si riportava integralmente al proprio reclamo chiedendo l’accoglimento dello stesso. Il Sig. Franco dichiarava di non aver ricevuto la convocazione. All’esito veniva deciso aggiornamento della Camera di Consiglio al giorno 16.12.2024, dando termine pari a giorni 5 per il deposito di idonea difesa all’Affiliata Triathlon 7C ed al tesserato Franco Leonardo.

Il reclamo presentato dall’Ufficio della Procura Federale va accolto in via parziale.

Gli addebiti contestati dall’Ufficio del Procuratore Federale trovano supporto nell’attività istruttoria svolta.

Quanto al primo motivo, gli incolpati con la loro condotta hanno reso responsabile *de facto* la Federazione per l’inadempimento alle obbligazioni scaturenti dall’accordo di partnership con il proprio main sponsor SUZUKI. Il Tribunale Federale aveva correttamente accertato la

responsabilità degli incolpati per i fatti addebitati ed accertati; tuttavia, nella quantificazione della sanzione inflitta non aveva tenuto nella debita considerazione la gravità della condotta degli incolpati, che hanno disatteso la normativa federale, pregiudicando rapporti, visibilità e nome della Federazione.

Quanto al secondo motivo, si ritiene implicito il riconoscimento, da parte del Tribunale Federale, della avvenuta violazione, da parte del Sig. Franco, di tutte le norme contestate nell'atto di deferimento.

Gli incolpati non hanno presentato difese.

Per questi motivi, confermata la condanna, si infligge al tesserato Sig. Leonardo Franco la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per complessivi giorni 365 (trecentosessantacinque). Rilevata, altresì, la responsabilità oggettiva della ASD Triathlon 7C, si infligge la sanzione dell'ammenda pari ad €2.000,00.

In ragione di tanto, la Corte Federale, ritenendo maturo il procedimento per la definizione:

- Accoglie parzialmente il reclamo della Procura Federale e nel merito, confermata la condanna, infligge al tesserato Sig. Leonardo Franco la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per complessivi giorni 365 (trecentosessantacinque).
- Rilevata, altresì, la responsabilità oggettiva della ASD Triathlon 7C infligge la sanzione dell'ammenda pari ad €2.000,00.
- Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio del Procuratore federale per quanto in motivazione.

La presente decisione è pubblicata in data 26 dicembre 2024.

Presidente



Estensore

